

STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita una Fondazione di diritto privato di durata illimitata, denominata:

**"FONDAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO
E ARCHIVIO CAPITOLARE",**

con sede in Vercelli, Piazza D'Angennes, n. 5.

La Fondazione sarà legalmente riconosciuta in conformità all'art. 14 Cod. Civ. e D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

ART. 2 (Soci Fondatori)

Sono Soci Fondatori i seguenti enti:

- Arcidiocesi di Vercelli;
- Capitolo Metropolitano di S. Eusebio;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.

ART. 3 (Scopo ed oggetto dell'attività)

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di interesse pubblico e di solidarietà sociale nel settore della tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico (compresi archivi e biblioteche), con esclusione di ogni scopo di lucro, qualificandosi pertanto come "Onlus". In considerazione delle attività svolte dall'Ente, si rinvia inoltre alle norme di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche.

Essa ha per scopo la conservazione, classificazione, gestione ed esposizione al pubblico, in ambienti e strutture all'uopo predisposte, sia dell'Archivio e della Biblioteca Capitolare, sia dei beni di valore artistico, storico e religioso, comunemente denominati "Tesoro del Duomo", il tutto di proprietà del Capitolo Metropolitano. I locali nei quali sono collocati il Museo del Tesoro del Duomo e l'Archivio e la Biblioteca Capitolare vengono messi a disposizione dall'Arcidiocesi, all'interno dell'Arcivescovado in Piazza D'Angennes n.5 in Vercelli, a titolo di comodato modale gratuito, finalizzato a detti scopi.

Del pari, i beni di valore artistico, storico e religioso, comunemente denominati "Tesoro del Duomo", nonchè codici, libri, pergamene, documenti e quant'altro sin qui conservato nell'Archivio e Biblioteca Capitolare, beni tutti di proprietà del Capitolo Metropolitano, vengono da questi messi a disposizione della costituita Fondazione a titolo di comodato modale gratuito, finalizzato al raggiungimento degli scopi della stessa.

Ai fini del perseguitamento di questi ultimi, la Fondazione potrà:

- ricevere in comodato o in proprietà, ovvero a qualsiasi altro titolo idoneo, altre cose o complessi di beni di interesse archivistico, storico o artistico;
- curare la conservazione, classificazione, studio, restauro, ed esposizione al pubblico di detti beni;
- realizzare e/o gestire musei, mostre, gallerie e siti ove dette cose siano temporaneamente o permanentemente raccolte;
- allestire e diffondere per quanto sopra, materiale illustrativo e/o pubblicitario;
- organizzare corsi, seminari, mostre, forum e realizzare audiovisivi di divulgazione e/o didattici.

L'Ente non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o complementari.

ART. 4 (Patrimonio)

Il patrimonio iniziale indisponibile della Fondazione è costituito dalla dotazione in denaro liquido che il Socio Fondatore “Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli” ha versato per l'importo di € 150.000,00.

Tale patrimonio potrà venire incrementato per effetto di oblazioni, donazioni, lasciti ed erogazioni di quanti, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, abbiano desiderio di condividere e/o potenziare gli scopi della Fondazione, ovvero per assegnazioni da parte dello Stato o di altri Enti pubblici ed esplicitamente destinate ad incremento del patrimonio.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi istituzionali con i proventi derivanti dalla gestione del suo patrimonio (compresi gli avanzi di gestione), con le altre risorse disponibili ed ogni eventuale contributo od elargizione destinati allo scopo di cui sopra, adottando in ogni caso criteri di oculata prudenza.

Oltre a contribuire alla costituzione della dotazione iniziale, la “Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli” potrà intervenire altresì, su richiesta della Fondazione, su progetti o richieste di finanziamento che verranno di volta in volta formulati.

In nessun caso si potrà procedere, anche in modo indiretto, a ripartizione o distribuzione di utili, avanzi di gestione o di altre attività. Gli utili o avanzi di gestione, pertanto, saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5 (Organi)

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Segretario;
- d) i Comitati Tecnico-Scientifici;
- e) il Collegio dei Revisori.

ART. 6 (Consiglio di Amministrazione. Composizione e durata)

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da cinque membri, nominati dai Soci fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- Arcivescovo pro-tempore (o persona da lui delegata), che riveste la carica di Presidente della Fondazione;
- due rappresentanti del Capitolo dei Canonici della Cattedrale di Vercelli, di cui uno riveste la carica di Vice Presidente;
- due rappresentanti, di cui uno riveste la carica di Vice Presidente, designati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.

Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come sopra previsto, potrà, ove ne venga ravvisata l'opportunità, essere elevato sino ad un massimo di sette unità, mediante la cooptazione da parte del Consiglio medesimo di persone che si siano distinte per la loro elevata professionalità, in ambito culturale o scientifico, specie nei settori di interesse della Fondazione, ovvero si siano segnalati per particolari benemerenze a sostegno dell'attività della Fondazione.

La scelta degli eventuali membri da cooptare è fatta dal Consiglio, su proposta dell'Arcivescovo e/o dei legali rappresentanti degli Enti Fondatori, ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

ART. 7 (Poteri del Consiglio)

Al Consiglio di Amministrazione compete ogni potere in ordine alla amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, allo stesso spetta:

- l'amministrazione del patrimonio e dei proventi derivanti dalla gestione;
- la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e della organizzazione della Fondazione, nonché l'approvazione di eventuali regolamenti interni dell'ente;
- la nomina del Segretario della Fondazione;
- l'istituzione di due Comitati Tecnico-Scientifici (uno per il settore Archivio e Biblioteca e uno per il Museo) - composti di almeno tre membri ciascuno, designati dal Consiglio stesso - determinandone i compiti e le funzioni;
- la designazione, su proposta del Presidente, di un coordinatore dei due Comitati Tecnico-Scientifici, scelto tra i loro componenti;
- la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori e la designazione del Presidente del Collegio stesso;
- la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo annuale;
- le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto e lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'ente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri in carica;
- l'acquisto, la vendita o la donazione di immobili.

Il Consiglio provvede inoltre a deliberare i poteri e i compiti che ritiene eventualmente di conferire al Presidente, o ad altri Organi della Fondazione, in aggiunta a quelli spettanti per Statuto.

ART. 8 **(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce a termini di statuto. Esso si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno: entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre precedente ed entro il mese di settembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

Il Consiglio, inoltre, si aduna ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

L'avviso di convocazione, con indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata ai Consiglieri ed ai Revisori almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di particolare urgenza, almeno un giorno prima della riunione anche a mezzo di telegramma, telefax o altro strumento telematico.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di carica o, in subordine, di età.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, tranne quelle relative alle modifiche statutarie ed alle decisioni concernenti scioglimento, trasformazione o fusione dell'ente, di cui al precedente art. 7.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce a termini di statuto.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni a lui attribuite spettano ai Vice Presidenti, seguendo l'ordine di anzianità di carica o, in subordine, di età.

Il Presidente inoltre:

- convoca il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare;
- sorveglia il buon andamento dell'attività amministrativa della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora ciò si renda necessario;
- propone al Consiglio la nomina dei coordinatori dei comitati tecnico-scientifici;
- provvede in generale all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ad intrattenere i rapporti con le Autorità locali e l'Organo Tutorio.

ART. 10 (Segretario e Comitati Tecnico-Scientifici)

Il Segretario della Fondazione, il Coordinatore ed i componenti dei Comitati Tecnico-Scientifici restano in carica per tre anni e possono essere confermati.

ART. 11 (Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri, il cui Presidente deve essere scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Collegio dei Revisori, designa il Presidente e determina l'eventuale compenso degli stessi.

Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa e redige annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione.

Allo stesso si applicano le norme di cui all'art. 2403 del Codice Civile, nonchè la disciplina prevista dagli artt. 2405 e 2407 del Codice Civile.

I Revisori restano in carica tre anni e possono essere confermati.

ART. 12
(Esercizio finanziario e bilancio)

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste al precedente art. 8, comma 1°.

ART. 13
(Organo di vigilanza)

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della Prefettura di Vercelli, ai sensi dell'art. 1, D.P.R. 10/2/2000, n. 361.

ART. 14
(Durata)

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

ART. 15
(Estinzione e devoluzione dei beni della Fondazione)

Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dalla Legge, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art.28 del Codice Civile.

In caso di scioglimento ed estinzione, da qualsiasi causa determinati, l'intero patrimonio dell'ente - fatti salvi i beni ricevuti in comodato modale gratuito – sarà devoluto ad altri enti od organizzazioni non lucrative che abbiano finalità analoghe o comunque non dissimili da quelle della Fondazione, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 16
(Norma finale)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e Leggi Speciali in materia.